

Europ Assistance Italia S.p.A.



Contratto di Assicurazione Danni

Sistema Casa BPP

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto

deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Sistema Casa BPP - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione Danni

SISTEMA CASA BPP

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO	
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A..
Franchigia	L'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia	La garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Indennizzo	La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Risarcimento	La somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Mod. 17136 - Nota Informativa SISTEMA CASA BPP

Data ultimo aggiornamento 31.05.2017

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
 b) sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
 c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41, sito internet: www.europassistance.it, e-mail: servizio.clienti@europassistance.it;
 d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
 Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523,00.
 L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00.
 I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.
 Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all'altra almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza.

Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi:

- all'immobile di proprietà o condotto dall'Assicurato;
- ai danni involontariamente arrecati a terzi, alle cose di terzi da parte dell'Assicurato;
- alla persona dell'Assicurato.

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, previste nelle seguenti V Sezioni:

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - vedi artt. 15 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Incendio del Contenuto - vedi artt. 34 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;

Sistema Casa BPP - Nota Informativa

- Sezione III - Assicurazione Furto e Rapina - vedi artt. 55 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - vedi artt. 76 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale Famiglia - vedi artt. 85 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate, all'interno di ciascuna Sezione.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - art. 22;
- Sezione II - Assicurazione Incendio del Contenuto - art. 40;
- Sezione III - Assicurazione Furto e Rapina - art. 66;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale Famiglia - art. 87.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni"

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - vedi art. 18;
- Sezione II - Assicurazione Incendio del Contenuto - vedi art. 37;
- Sezione III - Assicurazione Furto e Rapina - vedi art. 58;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - vedi art. 79;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale Famiglia - vedi art. 90.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio.

Si rinvia all'art. 3 per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - art. 16;
- Sezione II - Assicurazione Incendio del Contenuto - art. 35;
- Sezione III - Assicurazione Furto e Rapina - art. 65;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - artt. 77 e 84;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale Famiglia - art. 86.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - art. 16, punti 2, 3, 4, 9, 10;
- Sezione II - Assicurazione Incendio del Contenuto - art. 35, punti 1, 4;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - art. 77, punto 1.

Esempio di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00:

- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti).

Esempio di scoperto:

ammontare del danno stimato =	Euro 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00	Euro 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	Euro 9.000,00

Relativamente ad alcune partite delle Sezioni I - Assicurazione Incendio del Fabbricato, Sezione II - Assicurazione Incendio del Contenuto e Sezione III - Assicurazione Furto e Rapina, il contratto può prevedere l'applicazione della regola proporzionale qualora i metri quadri dichiarati risultino inferiori a quelli effettivi al momento del sinistro; Europ Assistance risponde del danno in proporzione di detto rapporto come disposto dall'art. 1907 C.C..

Si rinvia agli artt. 24, 42 e 60 per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenze

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Si rinvia agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione, per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Furto, il caso in cui l'abitazione posta al piano terreno di un Condominio, sia sprovvista di adeguati mezzi di protezione (es. inferriate).

6. Premi

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**),
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, siste-

Sistema Casa BPP - Nota Informativa

ma POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**).

Avvertenza

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Rivalse

Avvertenza

Il contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 C.C..

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dello stesso dandone comunicazione all'altra parte. Si rinvia all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Avvertenza

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente, consapevolmente o con colpa grave non adempie agli obblighi di comunicazione e dichiarazione pattuiti e richiesti perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

Per la Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione II - Assicurazione Incendio del Contenuto, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione III - Assicurazione Furto e Rapina, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui l'Assicurato ha conoscenza dell'avvenuto sinistro da parte del terzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni da quando si ha avuto conoscenza dello stesso.

Per la Sezione V - Assicurazione Tutela Legale Famiglia, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale; la denuncia deve essere fatta on line o per iscritto al verificarsi del sinistro.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - art. 19;
- Sezione II - Assicurazione Incendio del Contenuto - art. 38;
- Sezione III - Assicurazione Furto e Rapina - art. 59;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - art. 80;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale Famiglia - art. 92.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

Sistema Casa BPP - Nota Informativa

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

14. Arbitrato

Per la Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato e Sezione II - Assicurazione Incendio del Contenuto, in merito alla procedura per la valutazione del danno, in caso di disaccordo circa la valutazione del danno, è previsto il ricorso ad un collegio peritale.

Si rinvia agli artt. 27 e 45 per gli aspetti di dettaglio.

Per la Sezione V - Assicurazione Tutela Legale Famiglia, in caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

Si rinvia agli art. 94 (Sezione VI - Assicurazione Tutela Legale Famiglia) per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Resta salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Fabio Carsenzuola



Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI GENERALI	2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO	3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO	6
SEZIONE III - ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA	9
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RC FAMIGLIA	11
SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA	13

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Garanzia: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Massimale: Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente/Assicurato ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assicurativa assistenza ovvero, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esisten-

za e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale comunque quanto disposto dall'art. 1910 C.C..

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. *Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.* Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..*

Art. 5. - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è un'Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. *Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro - rata.*

Art. 7. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C..

Art. 9. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 10. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 12. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 13. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 14. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Tra le parti si conviene che, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata AR inviata all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

Qualora l'Assicurato estingua il rapporto di conto corrente presso la Contraente o una sua filiale il contratto di assicurazione non potrà considerarsi rinnovabile alla sua naturale scadenza.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 15. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 16. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

1. INCENDIO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato posto in copertura da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;

- onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato.

2. DANNI D'ACQUA

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato posto in copertura da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici del fabbricato, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, **escluse quelle pubbliche**, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

Franchigia

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di € 104,00 per sinistro che resta a carico dell'assicurato.

3. CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI

Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

Con un limite per singola lastra **di € 250,00 e fino ad un massimo di € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.**

4. FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni", Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggi gli impianti fissi, i motori, i circuiti elettrici ed elettronici.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni agli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelegrafiche e i personal computer:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, non-

ché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

Fino ad un massimo di **€ 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.**

Franchigia

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 200,00 per sinistro che resta a carico dell'assicurato.

5. SOVRACCARICO NEVE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni", Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati:

- da valanghe e slavine;**
- a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;**
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.**

6. GELO

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni", Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

Sono esclusi i danni:

- da fuoriuscita d'acqua da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

7. MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni causati da deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di **€ 300,00, per sinistro e anno assicurativo.**

8. RISCHIO LOCATIVO

Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e nei limiti del massimale indicato in polizza alla voce Fabbricato, dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dallo stesso, da incendio, esplosione o scoppio.

9. EVENTI SOCIO POLITICI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni", Europ Assistance si obbliga a indennizzare:

- 1) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio e caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- 2) gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone, dipendenti o non dell'Assicurato, che

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio o che prendano parte a scioperi, sommosse e tumulti popolari.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, Europ Assistance non risponde del danno di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 104,00 per sinistro e anno assicurativo.

10. EVENTI ATMOSFERICI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni", Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da:

- eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
- bagnamento, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecche o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui al punto a).

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- avvenuti all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecche o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- da inondazioni, alluvioni o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da cedimento o franamento del terreno;
- causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste all'aperto su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati;
- subiti da giardini e parchi privati.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 104,00 per sinistro.

11. SPESE

Sono compresi, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:

- spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato, reperi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, senza applicazione della regola proporzionale, con il limite di **€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo**;
- spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di **€ 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo**;
- spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato;
- spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in

cui i locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concorrenza di **€ 50,00 giornaliere per persona, con il massimo annuo di € 1.000,00 per l'intero nucleo familiare, per sinistro e anno assicurativo**;

- pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, con il massimo annuo di **€ 2.500,00**;
- spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino alla concorrenza di **€ 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo**.

12. RICORSO TERZI

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del **10%** del massimale stesso.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge e il convivente more uxorio;
- i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 17. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di Polizza, ubicato in Italia.

Art. 18. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- di scritte o di imbrattamento di muri;
- verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni prove-

nienti da tramutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;

- causati con dolo dell'Assicurato;
- causati da inondazioni, alluvioni, mareggiata, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti del terreno, nevicate, gelo, valanghe e spostamenti d'aria da queste provocati;
- di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d'acqua derivanti:
 - da umidità e stitilicidio;
 - da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
 - da gelo;
 - dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori; nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Sono infine escluse le rotture di lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti derivanti da:

- operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; nonché le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente Polizza le scheggiature e le rigature.

Art. 19. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.90.51.10, oppure al numero 02.58.24.52.43, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- preparare un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri. **L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..**

Art. 20. - COLPA GRAVE E DOLO

L'assicurazione è prestata anche per i danni causati da:

- colpa anche grave del Contraente o dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
- dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 21. - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art. 22. - USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

Art. 23. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per l'impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

Art. 24. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata:

- a "primo rischio assoluto", ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 C.C..

Art. 25. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è

tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 26. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.**

Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 27. - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 28. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- per il Fabbricato:** escludendo il valore dell'area stimando la spesa necessaria per ricostruire a

nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni per il fabbricato dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 29. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 30. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 31. - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno **Euro 25.000,00**.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta il Contraente potrà ottenere sul supple-

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

mento di indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 32. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della presente sezione.

Art. 33. - CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il fabbricato sito al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'Art. "Aggravamento del rischio".

SEZIONE II - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di migliorìa ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radioteletrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. **Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.**

Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 34. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 35. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

1. INCENDIO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, posti nella dimora abituale, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;
- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);

- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).

2. DANNI D'ACQUA

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato posto in copertura da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici del fabbricato, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, **escluse quelle pubbliche**, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

Franchigia

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di € 104,00 per sinistro che resta a carico dell'assicurato.

3. CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI

Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto**. L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovvero sia senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza del 5% del massimale indicato in polizza alla voce "Contenuto", con un limite per singola lastra di **€ 250,00 e fino ad un massimo di € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo**.

4. FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni" Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggi gli impianti fissi, i motori, i circuiti elettrici ed elettronici.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni agli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radioteletrasmittenti e i personal computer.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni agli impianti fissi;

- **causati da usura o da carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;**
- **dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovvero sia senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino ad un massimo di **€ 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo con una franchigia di € 200,00 per sinistro**.

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

5. MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "Esclusioni" Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero purché conseguenti ad altri eventi previsti in Polizza che diano luogo a danno indennizzabile.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di **€ 300,00 per sinistro ed anno assicurativo**.

6. RICORSO TERZI

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del **10%** del massimale stesso.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 2) di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge e il convivente more uxorio;
- i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

7. RISCHIO LOCATIVO

Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e fino alla concorrenza di **€ 100.000,00**, dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 36. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per la dimora abituale, indicata sul Modulo di Polizza, ubicata in Italia.

Art. 37. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di

sabotaggio, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;

- c. di scritte o di imbrattamento di muri;
- d. verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da tramutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- e. causati con dolo dell'Assicurato;
- f. causati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti del terreno, nevicate, gelo, valanghe e spostamenti d'aria da queste provocati;
- g. di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j. d'acqua derivanti:

- da umidità e stitilicidio;
- da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
- da gelo;
- dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori; nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Sono infine escluse le rotture di lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti derivanti da:

- operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; nonché le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente Polizza le scheggiature e le rigature.

Art. 38. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.90.51.10, oppure al numero 02.58.24.52.43, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c. in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa

essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 39. - COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 40. - USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

Art. 41. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per l'impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i sopralchi costruiti con materiali combustibili.

Art. 42. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata:

- a "primo rischio assoluto", ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

L'Assicurazione è inoltre prestata a "valore a nuovo". Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

Art. 43. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteg-

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

gio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 44. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.**

Art. 45. - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 46. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- per il Contenuto:** come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. **L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance.** Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 47. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 48. - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Art. 49. - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 50. - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance **indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 51. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 52. - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000,00.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta il Contraente potrà ottenere sul supplemento di indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 53. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della presente sezione.

Art. 54. - CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per la dimora sita al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. "Aggravamento del rischio".

SEZIONE III - ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di migliororia ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, controsoffittature, sopralci, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radioteletrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. **Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le case che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.**

Dimora abituale: Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Dimora abituale di tipo A: appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Dimora abituale di tipo B: villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all'interno di aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente dall'esterno dell'abitazione; oppure l'appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Estorsione: il procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno tramite il costringimento, con violenza o minaccia, a compiere taluni atti od omettere talune azioni, ai sensi dell'art. 629 del Codice Penale.

Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile desti-

nato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Scippo: il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto fiscali e montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 55. - SOGGETTI ASSICURATI

È Assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 56. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. FURTO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare L'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: Furto dei beni assicurati a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione in uno dei seguenti modi:

- a. violazione delle difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi o di arnesi simili;
- b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

- c. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

2. RAPINA

Europ Assistance si obbliga a indennizzare L'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: Rapina dei beni assicurati avvenuta all'interno dei locali dell'abitazione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti o i suoi ospiti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati deve avvenire all'interno dei locali dell'abitazione.

3. GUASTI

Europ Assistance si obbliga a indennizzare L'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai locali che contengono i beni assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**), fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 57. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per i fabbricati, indicati sul Modulo di Polizza, ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

Art. 58. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- i danni di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- i danni agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
 - i danni avvenuti quando i locali del fabbricato, costituenti dimora abituale dell'Assicurato contenenti gli enti assicurati - costituenti dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno; per i beni indicati al punto b) dell'art. "Limiti di indennizzo" della presente sezione, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del ventesimo giorno;

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

- i danni ai beni indicati in polizza nella presente sezione che si verifichino nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato;
- i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- limitatamente alla garanzia prevista dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione - scippo, rapina/estorsione - per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne;
- sono, inoltre, escluse dall'Assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art. 59. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.90.51.10, oppure al numero 02.58.24.52.43, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c. sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 60. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 61. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l'indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell'Art. "Determinazione del danno".

Art. 62. - VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 63. - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "Determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori,

violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 64. - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro e il valore materiale di ciò che resta dopo il sinistro. Per le partite per le quali è prevista la condizione particolare "Valore a nuovo", all'importo così liquidato verrà aggiunto un supplemento calcolato in base al "valore a nuovo" così da determinare l'indennità complessiva. Detto supplemento verrà corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data della liquidazione del danno. In nessun caso verrà indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore che lo stesso aveva al momento del sinistro. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1) Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 65. - BENI ASSICURATI

Europ Assistance assicura, nei limiti delle somme indicate nel Modulo di Polizza:

il **Contenuto**, anche se di proprietà di terzi, posto nell'abitazione indicata nel Modulo di Polizza, costituito da:

- 1) mobili, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del tempo libero, nonché mobili, arredamento e dotazioni dell'ufficio o dello studio professionale eventualmente annesso;
- 2) oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d'arte, orologi non in metallo prezioso, servizi d'argenteria, oggetti d'argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i preziosi;
- 3) lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature radiotelevisive, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
- 4) mobili, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli di abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi,

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

con il massimo indennizzo di € 500,00 per sinistro e anno assicurativo;

i **Preziosi** posti nei locali dell'abitazione principale dell'Assicurato, ossia:

- gioielli, oggetti d'oro, di platino e d'argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, anche se costituenti collezioni e raccolte, carte valori e titoli di credito in genere, compreso il denaro con il limite di € 500,00 per quest'ultimo;

nella abitazione saltuaria:

vestiario, oggetti personali, preziosi, denaro e valori quando sono portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, compresa la dimora saltuaria, ubicati entro i confini dei Paesi europei, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% delle somme rispettivamente assicurate.

Restano esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore.

Art. 66. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali dell'abitazione siano costruiti in muratura e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci con le seguenti caratteristiche:

- se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e lato minore non superiore a 18 cm;
- se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Qualora in caso di furto si dovesse riscontrare che l'introduzione nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture:

- forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, Europ Assistance corrisponderà l'importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno scoperto del 20%. Se il furto dovesse avvenire attraverso finestre e portefinestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma nei locali comunicanti vi è presenza di una o più persone, Europ Assistance corrisponderà l'importo liquidato a termini di Polizza dopo aver detratto uno scoperto del 10%;

- forzando mezzi di protezione e di chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, Europ Assistance corrisponderà l'importo liquidato a termini di Polizza anche in presenza di altre coperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinate, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

Art. 67. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera sempre

dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all'indennizzo.

Art. 68. - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di sinistro la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Art. 69. - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 70. - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance **indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 71. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e di Europ Assistance. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 72. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell'art. 2742 del Codice civile.

Art. 73. - RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Europ Assistance, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi a Europ Assistance l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece Europ Assistance ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Europ Assistance per gli stessi o di farli vendere. In quest'ultimo caso si pro-

cede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Europ Assistance è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a Europ Assistance i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Europ Assistance di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 74. - VALORE A NUOVO CONTENUTO

Relativamente alla partita "Contenuto" dell'Art. "Beni assicurati", l'assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo" e cioè per il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Art. 75. - VALORE A NUOVO PREZIOSI

Relativamente alla partita "Preziosi" dell'Art. "Beni assicurati", l'assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo" e cioè per il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

SEZIONE IV - ASSICURAZIONE R.C. FAMIGLIA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Dimora saltuaria: l'abitazione ove l'Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 76. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

Art. 77. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate sul Modulo di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione **ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.**

L'Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia vale inoltre per:

- 1) la conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria dell'Assicurato, delle antenne radioteletrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;**
- 2) i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- 3) o di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- 4) l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- 5) la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- 6) la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
- 7) la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
- 8) le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
- 9) la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- 10) l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124;

nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Polizza.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.

3. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEI LOCALI

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali, adibiti a dimora abituale della famiglia, degli impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radioteletrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Polizza.

L'assicurazione è valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manutenzione. Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto per ciascun sinistro. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Sono esclusi i danni:

- a. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la competenza;
- b. da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitichidio e in genere da insalubrità dei locali;
- c. dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.

Art. 78. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida in tutto il Mondo.

Art. 79. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- da furto;
- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioni o demolizione, salvo quanto previsto all'art. "Oggetto dell'Assicurazione";
- derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
- derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
- da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
- da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'art. "Oggetto dell'Assicurazione" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
- da proprietà e uso di natanti a motore;
- da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
- derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:

- le malattie professionali.

Art. 80. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovranno effettuare, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - garanzia R.C."

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

Art. 81. - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 82. - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.**

Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detta massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 83. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
 - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
- Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non convivenenti con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.

Art. 84. - MASSIMALE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di **Euro 250.000,00 per sinistro** e per ciascun periodo assicurativo annuo, con una franchigia di **Euro 500,00 per sinistro** per le garanzie all'Art. "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" e all'Art. "Responsabilità civile della proprietà dei locali".

SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contraente: per l'assicurazione di Tutela Legale, per Contraente si intende il soggetto che stipula

l'assicurazione e beneficiario dell'indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 85. - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Correntista della Banca Popolare Pugliese e i familiari conviventi.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 86. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di **Euro 10.000,00** per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi

interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitri per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 87. - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 88. - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "Oggetto dell'Assicurazione" valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

- 1) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da Sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

- oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi Veicolo a motore o Natante;
- 3) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - 4) le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la Garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
 - 5) le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
 - 6) le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali diversi da Europ Assistance;
 - 7) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente Garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione e **limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a Euro 250,00 ed inferiore a Euro 15.000,00**;
 - 8) le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze occupati dall'Assicurato.

Art. 89. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 90. - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "Prestazioni garantite", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- 1) **controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- 2) **controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;**
- 3) **controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
- 4) **controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Articolo "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- 5) **controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giusti-**

- zia amministrativa salvo quanto previsto dall'Articolo "Prestazioni garantite";
- 6) **controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;**
 - 7) **controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;**
 - 8) **per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analogo certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;**
 - 9) **controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;**
 - 10) **fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;**
 - 11) **controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
 - 12) **controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;**
 - 13) **controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;**
 - 14) **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
 - 15) **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
 - 16) **controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Articolo "Prestazioni garantite".**

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 91. - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;**
- **le imputazioni penali per reato continuato.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 92. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento, 8, fax 02 58.38.42.10, Numero Verde 800.04.66.63.

In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 93. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 94. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che eserci-

Sistema Casa BPP - Condizioni di Assicurazione

tano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e

dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- ***in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;***
- ***in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.***

Art. 95. - RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Sistema Casa BPP - Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi¹ richiesti o in Suo favore previsti (cd **fini assicurativi**), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi assicurativi.

La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali per le seguenti ulteriori finalità (**fini commerciali**):

- 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante tutte le tecniche di comunicazione (posta cartacea, e-mail, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, app); il consenso le viene richiesto anche in adempimento alla normativa assicurativa di cui al Regolamento ISVAP 34/10 (art.15);
- 2) comunicazione dei Suoi dati personali comuni a Europ Assistance Vai SpA che, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, effettuerà il trattamento per le stesse finalità e con le medesime tecniche di comunicazione indicate al Punto 1);
- 3) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le Sue reali esigenze/preferenze e migliorare la nostra offerta.

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai Punti 1), 2) e 3) è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei servizi assicurativi.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati dalle nostre Società in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa².

Nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero³

I Suoi dati non saranno diffusi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso Europ Assistance Italia ed Europ Assistance Vai e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

L'opposizione al trattamento per finalità commerciali potrà riguardare anche solo le modalità automatizzate (telefonate senza operatore, email, sms, mms e fax) mediante le quali il trattamento viene posto in essere. In tal modo potrà continuare a ricevere le comunicazioni commerciali tramite i mezzi tradizionali (telefonate con operatore e posta cartacea).

Sui siti delle nostre Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati nonché le politiche privacy delle Società Europ Assistance in Italia.

¹ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

² Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.013529 dalle 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

Sistema Casa BPP - Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItalia@pec.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

POLIZZA N. _____

Polizza Assicurativa – DANNI – Mod. 17135 - SistemaCasa BPP

CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome/Ragione sociale _____	Nome _____	Sesso _____	Nato a _____	Prov. _____	il _____
Nazione _____	Indirizzo / sede legale _____	CAP _____	Città _____	Prov. _____	
Telefono _____	Codice Fiscale/ P. IVA _____				

DATI DI POLIZZA

decorrenza ore 24 del: _____	Scadenza ore 24 del: _____	Durata _____	Frazionamento _____	Tacito rinnovo _____	Rata successiva _____	Pol. sostituita n° _____	Cod Prod _____	PdV _____	Denominazione _____
		anni: 1		SI					

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE IMMOBILE IN COPERTURA

Indirizzo Dimora _____	CAP _____	Città _____	Prov. _____
------------------------	-----------	-------------	-------------

PREMIO

GARANZIA	PREMIO	di cui imposte
	PREMIO TOTALE	DI CUI IMPOSTE

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver provveduto al pagamento del premio per l'anno in corso mediante bonifico di Euro _____ Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver autorizzato la Banca Popolare Pugliese ad addebitare, per gli anni successivi, sul suo conto corrente n. _____ così come da richiesta dello stesso, mediante sottoscrizione SEPA (SDD) Euro _____ quale premio annuo comprensivo di imposte relativo alla Polizza SISTEMA CASA.

La copertura si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo rinuncia scritta da inviarsi da parte dell'Assicurato almeno 60 gg. prima della data di scadenza dell'Assicurazione.

Firma del Contraente/Assicurato _____

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 17136, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy), predisposto da Europ Assistance, s' impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma del Contraente/Assicurato _____

Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali e acconsento, con la mia firma, al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia SpA e dei soggetti ivi indicati per fini assicurativi e mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA, in adempimento a quanto previsto nel presente contratto, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia SpA.

Inoltre, con riguardo al trattamento per fini commerciali:

- desidero ricevere offerte promozionali e partecipare a iniziative di Europ Assistance Italia (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 1 dell'informativa);
 desidero che Europ Assistance Italia comunichi i miei dati a Europ Assistance Vai affinché la stessa mi proponga offerte promozionali di suoi prodotti (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 2 dell'informativa);
 desidero che Europ Assistance Italia studi i miei acquisti e possa così formulare offerte pensate appositamente per me (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa).

(*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici di Europ Assistance Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a UfficioProtezioneDati@europassistance.it o collegandoti alla tua area riservata sul sito www.europassistance.it)

(Luogo e data) _____ (Nome e cognome leggibile) _____ (Firma) _____

Prendo atto, ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo nr. 175 del Marzo 1995, di

— aver libertà di scegliere la legislazione e di essere a conoscenza che Europ Assistance propone di applicare al contratto di assicurazione la legislazione italiana.

Richiedo quale legislazione applicabile quella _____

— poter indirizzare eventuali reclami relativi al contratto a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telef. n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it

— Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

Dichiaro di aver preso nota e di accettare quanto sopra esposto.

Per accettazione

Firma del Contraente/Assicurato _____

Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"; art. "Aggravamento del rischio"; art. "Anticipata risoluzione"; art. "Recesso in caso di sinistro"; art. "Rinnovo dell'Assicurazione"; art. "Esclusioni"; art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"; art. "Uso del fabbricato"; art. "Caratteristiche costruttive del fabbricato"; art. "Forma dell'assicurazione"; art. "Assicurazione presso diversi assicuratori"; art. "Esagerazione dolosa del danno".

Firma del Contraente/Assicurato _____

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Firma del Contraente/Assicurato _____

Banca Popolare Pugliese – ABI 05262
 Agenzia _____ CAB _____

Emessa in _____ il _____

Europ Assistance Italia S.p.A.